

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 DIC. 1999

ADDI' 14 DIC. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO / DONATO

DELIBERAZIONE N° 5836

OGGETTO: Presa d'atto del P.T.C. per il sistema radiotelevisivo regionale (leggi 223/90 e 249/1997).



Oggetto: Presa d'atto dello specifico piano territoriale di coordinamento per il sistema televisivo regionale. Leggi 6 agosto 1999 n.223 art.3 e 31 luglio 1997 n.249.

#### LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la legge 6 agosto 1990 n. 223 recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" all'art.3, prevede la pianificazione delle radiofrequenze effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione predisposto dal Ministero delle Comunicazioni nel quale vengono indicate le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

CONSIDERATO che con la legge 31 luglio 1997 n.249 è stata istituita l'Autorità Garante per le Comunicazioni alla quale, tra l'altro, è riservata la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e la competenza al rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle frequenze per radiocomunicazioni, attraverso l'elaborazione e l'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva, sentite le regioni per l'ubicazione degli impianti di emissione;

CONSIDERATO che il piano di assegnazione, secondo il disposto dell'art.3 della legge 223/90, suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza i quali sono la risultante dell'aggregazione di più aree di servizio e vengono determinati tenendo conto dell'entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente, delle condizioni geografiche, urbanistiche, socioeconomiche e culturali della zona;

CONSIDERATO che la legge 223/90 prevede che le regioni predispongano un piano territoriale di coordinamento, concernente la localizzazione degli impianti previsti nel piano di assegnazione delle frequenze, ed in base ai quali i comuni procederanno all'adozione delle necessarie varianti ai piani regolatori generali.

VISTA la legge 30 aprile 1998 n.122 recante il differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 249 ed altre norme procedurali sui termini dei pareri resi dalle regioni territorialmente competenti;

CONSIDERATO che la Regione Lazio con deliberazione n. 2436 del 9 giugno 1998 ha espresso il proprio parere sulla localizzazione, nell'ambito del territorio di competenza, degli impianti di emissione televisiva di interesse nazionale e regionale, le cui indicazioni sono state recepite nel Piano di Assegnazione delle Frequenze (P.A.F.) approvato con deliberazione dell'Autorità Garante per le Comunicazioni del 30.10.98 n.68 (pianificazione di 1° livello);

CONSIDERATO che con la D.G.R. n.5044 del 5/10/99 è stata richiesta la rilocalizzazione dei due siti per insediamenti televisivi previsti nel comune di Segni, dalla località S.Pietro alla località Monte Traiano, e nel comune di Capranica Prenestina dalla località Monte Cerella alla località Colle Anfagione;

CONSIDERATO che nella sopracitata deliberazione 68/98 si suddividono il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e province autonome e



5836 del

14 DIC. 1999

che ogni impianto, ricompreso nel piano, dovrà servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma salvi gli inevitabili debordamenti, localizzando tutti gli impianti che servono la stessa area in unico "sito comune" le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali da assicurare la compatibilità interferenziale e la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF) minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico e configurando pertanto una struttura regionale delle reti per la diffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, che garantisca una copertura dell'80% del territorio, compresi tutti i capoluoghi di provincia, e una popolazione servita di circa il 92%;

CONSIDERATO che in attuazione dell'art.1, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1999 n.15 convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n.78 recante l'integrazione al piano sopracitato con le emittenti locali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha approvato la deliberazione 14 luglio 1999, che dispone l'integrazione al P.A.F. per la radiodiffusione televisiva locale (pianificazione di II livello), con i conseguenti perfezionamenti della pianificazione di 1° livello concernenti una ridistribuzione parziale dei raggruppamenti di canali, una parziale revisione del tipo e del valore di offset, della polarizzazione di antenna e della potenza equivalente irradiata (ERP);

VISTO il DMA 381/98 recante il regolamento per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibile con la salute umana relativi all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz ;

CONSIDERATO che lo specifico piano territoriale di coordinamento deve disciplinare, tramite le norme di attuazione e gli elaborati grafici le modalità di uso dei territori interessati dalla presenza degli impianti sia in riferimento alle aree di sedime degli impianti stessi, sia in riferimento alle aree in cui i campi elettromagnetici possono superare i limiti di cui all'art.3 comma 1 ed i valori di cui all'art.4 comma 2 del DMA 381/98;


CONSIDERATO che le aree di sedime degli impianti possono essere definite solamente in fase di progettazione, mentre le aree nelle quali possono essere superati i tetti di radiofrequenze di cui al DMA 381/98 possono essere valutate sulla base dei dati contenuti nel Piano di Assegnazione delle frequenze mediante opportuni modelli matematici;

RITENUTO che il valore da assumere nel calcolo delle aree prima indicate deve tener conto delle riflessioni e del fondo elettromagnetico presente nei singoli siti;

CONSIDERATO che con deliberazione n.1268 del 15.3.99 è stato costituito un gruppo di lavoro per lo studio e la definizione degli adempimenti connessi con l'attuazione del Piano assegnazione frequenze, articolato in due sottogruppi denominati sottogruppo impianti e sottogruppo urbanistica, il primo per lo studio delle tipologie impiantistiche, con riferimento alle migliori tecnologie utilizzabili, all'impegno di aree e necessità di servizi territoriali, sia in fase di costruzione che di gestione degli impianti; il secondo per lo studio di tutti gli aspetti urbanistici e procedurali per la realizzazione degli impianti.

CR

Cur



CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Giunta n.612/99, così come integrato e modificato da successivo decreto del Presidente della Giunta n.1226 del 2.9.99 sono stati nominati i membri del gruppo di lavoro di cui al precedente punto;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 5512 del 16/11/1999 la Giunta Regionale ha affidato al suddetto gruppo di lavoro l'incarico di redigere il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) relativo al sistema televisivo regionale,

CONSIDERATO che il P.T.C. dovrà essere adottato con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, ed essere pubblicato secondo le vigenti disposizioni normative al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte di terzi interessati per essere sottoposto al Consiglio Regionale con le necessarie controdeduzioni alle osservazioni presentate;

Visto l'art.5 della legge 1150 del 1940

Vista la legge n. 142/1990 e ss.mm. e ii.

Vista la legge 59/97

Vista la legge 127/97

Visto il decreto legislativo 112/98

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999 n.96

Vista la L.R. 5/9/1972 n. 8;

Vista la L.R. 8/11/1977 n.43

Su proposta dell'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali e all'Urbanistica e Casa

#### DELIBERA

1. di prendere atto della elaborazione del P.T.C. per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione televisiva in attuazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze, predisposto dal gruppo di lavoro costituito con D.G.R. n. 1268 del 15/3/1999 e incaricati con D.G.R. 5512 del 16/11/1999 e composto dai seguenti elaborati:
  - Relazione generale
  - Corografia regionale - Sintesi della localizzazione degli impianti
  - Planimetria dei siti confermati dal P.A.F. sc. 1:10.000 e 1:2.000
  - Planimetria dei siti nuovi previsti dal P.A.F. sc. 1:10.000 e 1:2.000
  - Planimetria dei siti alternativi di nuova ubicazione proposti in variante al P.A.F. sc. 1:10.000
  - Planimetria dei siti trasferiti da delocalizzare e riqualificare sc. 1:10.000
  - Norme di attuazione
  - Scheda tecnico-progettuale tipo
2. Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti relativi all'adozione del P.T.C. da parte della Giunta Regionale.
3. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza di provvedere alla definizione del compenso per i componenti del gruppo di lavoro così come disposto dalla citata deliberazione n 1268/99.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97

4 GEN. 2000

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

